

PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIVERSITA' LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" E L'ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE GENERALE REGIONALE "F. MIULLI" PER L'ISTITUZIONE DEL CORSO di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

L'Università LUM Giuseppe Degennaro, con sede legale alla S.S 100 Km 18 - 70010 Casamassima (BA), CF 93135780729, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Prof. Emanuele Degennaro (d'ora in poi denominata: **Università**), presidentecdalum@pec.it

E

L'Ente Ecclesiastico, Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", 70021 – Acquaviva delle Fonti (BA), iscritto al n. 427 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Bari, con sede Legale Prov. Acquaviva – Santeramo Km. 4,100 70021 – Acquaviva delle Fonti (BA), P.IVA 00574290722, in persona del legale rappresentante S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti (d'ora in poi denominato **Ospedale**), protocollo.miulli@legalmail.it,

di seguito anche **le Parti**

PREMESSO CHE

- L'Università LUM, Università non statale legalmente riconosciuta, è una università che appartiene alla categoria delle Università previste dall'art .1, n. 2, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto 31 Agosto 1933, n.1592, ed è posta sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. L'Università è autonoma, ai sensi dell'art.33 della Costituzione, ha personalità giuridica ed autonomia didattica amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Protocollo d'Intesa. L'Università rilascia titoli di studio aventi valore legale.
- L'Ospedale "Miulli" è una struttura ospedaliera che, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Sanitaria e della legge n. 132 del 12-2-1968, ha ottenuto in data 12-1-1973, con Decreto n. 240 del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, la classificazione di Ospedale Generale Regionale in considerazione del numero dei posti letto, delle numerose specializzazioni presenti e dell'estensione del territorio servito. A quest'ultimo riconoscimento ha fatto seguito il Decreto del Ministro della Sanità del 10-1-1974 con cui *"i servizi e i titoli acquisiti dal personale dell'ospedale "Miulli" con sede in Acquaviva (Bari) sono equiparati ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso gli Ospedali Generali Regionali dipendenti da Enti Ospedalieri"*.

- le Parti hanno valutato congiuntamente l'opportunità, nel rispetto delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, di avviare un Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- le Parti, con il presente Protocollo, intendono disciplinare i reciproci rapporti relativi all'istituzione di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, classe LM-41, relativamente al quale l'Università ha attivato uno specifico Dipartimento;
- l'Università ha ritenuto di istituire il Corso di laurea in partnership con l'Ospedale, struttura privata accreditata ed equiparata di riconosciuta eccellenza, per lo svolgimento delle attività didattiche e delle attività formative professionalizzanti.
- l'Ospedale si è dichiarato disponibile alla iniziativa a condizione che tra le due realtà sia realizzata, sia pur nella rispettiva autonomia, una unità di intenti nel rapporto, che consenta a ciascuna parte di avere un ruolo paritario all'interno del costituendo Corso di laurea;
- la comune iniziativa è stata avviata con uno scambio di lettere di manifestazioni di interesse sottoscritte rispettivamente il 10 settembre 2020 e 22 settembre 2020;
- a seguito delle manifestazioni di interesse, in data 24 novembre 2020 l'Università ha inviato una richiesta di parere alla Regione Puglia in ordine all'istituendo Corso di laurea;
- al fine di costituire il Corso di Laurea, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in merito, si è provveduto: i) alla nomina di un Comitato Tecnico Ordinatore che, nell'esercizio delle sue funzioni, darà esecuzione all'avvio del progetto didattico e del Corso di Studi, ii) alla nomina di un Comitato di Indirizzo, composto dalle parti sociali, dagli stakeholders, dai professionisti e da personalità del mondo accademico;
- le Parti hanno elaborato un Documento Strategico e un Piano Finanziario congiunto, sottoscritto in pari data;
- è intendimento delle Parti ottenere il pieno supporto e partecipazione di altri enti di rappresentanza e del mondo accademico pugliese, anche attraverso la formalizzazione di una volontà congiunta della Regione Puglia, della LUM, del MIULLI, del Ministero della Salute e del M.U.R., con cui contribuire ad un percorso di miglioramento continuo della qualità dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica nella Regione Puglia, con moduli innovativi di insegnamento accademico attraverso i quali integrare l'offerta formativa in ambito medico e chirurgico;
- le Parti, al fine di regolamentare i reciproci rapporti, sviluppare le sinergie organizzative da porre al servizio del Corso di laurea, realizzare gli scopi comuni e, in particolare, al fine di dare completa ed effettiva attuazione ai contenuti del

presente Protocollo d'Intesa, convengono di definire con successivo accordo la tipologia e la configurazione del necessario "Organo di Programmazione Congiunta", eventualmente individuabile anche in un consorzio con attività esterna;

- le Parti convengono che l'istituendo Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia a ciclo unico (LM-41) della durata di 6 anni, prevedrà un numero iniziale di 90 studenti per anno, con previsione dell'istituzione di corsi di specialità post-laurea. Il Corso di Laurea magistrale, in lingua italiana, che Università ed Ospedale intendono attivare, consentirà in 6 anni di ottenere il titolo di: **Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia**;
- l'Università appartiene alla categoria delle Università private non statali, con propria personalità giuridica di diritto pubblico, per le quali in relazione all'assistenza si applicano, in quanto compatibili, in via analogica, e fatte salve le forme di autonomia proprie, le norme che disciplinano i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università in conformità con l'art.6 D.lgs. 502/92;
- è pertanto prioritario, nel percorso dinanzi indicato, integrare, in conformità con il presente Protocollo d'Intesa, le rispettive competenze in modo sinergico e paritario, attraverso la sottoscrizione del presente documento che disciplina i rispettivi impegni e coniuga, in un chiave unitaria, le comuni esigenze strategiche, gestionali, operative e tecniche;
- per la richiesta di accreditamento iniziale del CLM in Medicina e Chirurgia, ai sensi del DM 989/2019, allegato 3, lettera A, la LUM ha acquisito in data 21/12/2020 il parere delle Regione *"che manifesta la disponibilità a partecipare agli impegni che deriveranno dall'attivazione del corso di laurea, nonché a valutare la modalità di integrazione dell'attività di didattica e di ricerca con l'attività di assistenza da svolgersi presso l'Ospedale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti"*.
- il percorso indicato ha già raccolto l'approvazione, in data 11.01.2021, del Comitato Regionale di coordinamento dei Rettori delle università pugliesi;

Tutto ciò premesso

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 - Finalità e oggetto della collaborazione

1. Le attività connesse alla gestione congiunta del corso di studio sono disciplinate dal presente Protocollo.
2. Le Parti, mediante la stipula del presente Protocollo, intendono promuovere, seppur con ruoli differenti, lo sviluppo congiunto di sinergie organizzative per l'istituzione e l'avvio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
3. Il presente Protocollo ha dunque lo scopo di delineare, con le modalità appresso indicate, condizioni e modalità di integrazione tra Università e Ospedale, nel rispetto delle specifiche competenze e finalità istituzionali, improntando le reciproche relazioni al principio di leale collaborazione.

Art. 3 – Attività delle parti

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, convengono che l'Università, con l'attività assistenziale erogata dall'Ospedale, funzionale anche all'attività di ricerca, è impegnata a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di salute fissati dalla programmazione sanitaria regionale.
2. Le Parti si impegnano a rispettare il Documento strategico, il Piano Finanziario e il Piano di Studi dell'istituendo Corso di Laurea che sono posti a supporto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 4 – Organo di Programmazione Congiunta

1. Le attività di programmazione, valutazione e monitoraggio ed ogni altra progettualità o attività previste dal presente Protocollo saranno svolte nell'ambito dell'Organo di Programmazione Congiunta, (di seguito anche OPC). Ove previsto, il OPC sottoporrà le proprie proposte alla valutazione dei rispettivi organi di governo di entrambe le Parti.
2. L'OPC definisce la programmazione congiunta delle attività, con particolare riferimento alla programmazione delle docenze convenzionate in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali dei due Enti.
3. L'OPC è costituito da n. 8 membri, di cui n.4 nominati dall'Ospedale e n. 4 nominati dall'Università.
4. L'OPC si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno e si può avvalere di Tavoli Tecnici paritetici nominati di comune accordo dalle Parti, per procedere all'analisi di specifiche tematiche inerenti al coordinamento dell'attività integrata e delle problematiche relative ai progetti di ricerca.
5. Le attività di segreteria dell'OPC sono in capo all'Ospedale.

6. L'OPC decide sui temi ad esso attribuiti con il parere favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
7. In particolare, L'OPC avrà il compito di:
 - a) sovrintendere alla corretta attuazione del presente Protocollo d'Intesa, sotto il profilo gestionale, amministrativo e contabile;
 - b) monitorare lo stato d'attuazione del corso di laurea;
 - c) procedere alla programmazione e monitoraggio delle attività del Corso di Laurea, anche attraverso la predisposizione di budget preventivi e di rendiconti periodici, in conformità con il Piano economico-finanziario predisposto dalle Parti, che dovrà essere aggiornato con periodicità annuale;
 - d) valutare l'attivazione di aree cliniche non ancora attivate;
 - e) valutare l'accesso a finanziamenti pubblici o privati per la ricerca e regolamentare l'utilizzo di eventuali proventi e contributi diversi da quelli di esclusiva pertinenza dell'Università e dell'Ospedale;
 - f) valutare la partecipazione comune a bandi di gara e programmi di finanziamento in ambito regionale, nazionale ed europeo;
 - g) disciplinare l'uso di loghi; a tal proposito, le Parti si autorizzano reciprocamente all'uso dei rispettivi marchi e si impegnano a definire con successivo regolamento le modalità di utilizzo degli stessi, concordando altresì nella possibilità di elaborare un nuovo marchio, eventualmente da registrarsi in comproprietà, che racchiuda i segni distintivi di entrambe le Parti.
8. La natura, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organo di Programmazione Congiunta saranno definite con successivo accordo, che le Parti si impegnano a sottoscrivere entro la data di completamento del processo autorizzativo del Corso di Laurea.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 5 - Strutture utilizzate a fini didattici e di ricerca

1. L'Ospedale pone a disposizione dell'Università, per lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca, le proprie Unità Operative, siano esse a direzione universitaria o ospedaliera.
2. A tutti gli studenti, sia italiani che stranieri, iscritti ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia presenti presso la struttura ospedaliera vengono consentiti, in accordo con i rispettivi Docenti, l'accesso e la permanenza, oltre che negli spazi

espressamente destinati alla didattica e ricerca, anche in tutte le strutture assistenziali dell'ospedale, comprese quelle ambulatoriali, nelle biblioteche e nei laboratori comunque ad essa afferenti, sotto la responsabilità dei Direttori di Unità Operativa.

3. L'Ospedale metterà a disposizione i propri spazi ospedalieri destinati alla didattica, quali aule e biblioteche e gli uffici a servizio dei Docenti e delle attività amministrative per gli studenti.
4. L'Ospedale conviene che presso le proprie strutture avranno sede sezioni/unità del Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia, alle quali saranno resi disponibili idonei spazi per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri.

Art. 6 - Programmazione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che in tutte le strutture, siano esse a direzione universitaria o ospedaliera, il raggiungimento degli obiettivi di qualità e produttività va perseguito bilanciando ed armonizzando l'attività scientifica, didattica ed assistenziale, secondo quanto definito nell'ambito del percorso di budget dell'Ospedale.
2. Al fine di conseguire l'integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca, le Parti concordano che con periodicità triennale ed aggiornamenti annuali si provveda alla stesura di una pianificazione condivisa che, tenendo conto delle rispettive mission e provvedimenti organizzativi, preveda:
 - obiettivi ordinari e straordinari;
 - progetti di particolare rilievo;
 - aree per le quali si renda necessario uno sviluppo, sia sotto il profilo assistenziale che di didattica e ricerca;
 - programmazione relativa al reclutamento dei docenti.
3. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'Università comunicherà all'Ospedale l'avvio di ogni iter finalizzato al reclutamento di docenti universitari, nel rispetto della programmazione condivisa, ai sensi del secondo comma del presente articolo, e del codice etico di entrambe le Parti.
4. L'Ospedale potrà mettere a disposizione i finanziamenti necessari per l'istituzione di posti di Ricercatore o Professore universitario aggiuntivi rispetto al programma di reclutamento necessario al Corso di Studi e relativo anche a strutture diverse da quelle oggetto di convenzionamento con la Regione Puglia.

5. In caso di cessazione di personale universitario che rivesta un ruolo apicale funzionale ad esigenze assistenziali dell'Ospedale, sulla base delle linee programmatiche condivise ai sensi del presente articolo, l'Università e l'Ospedale si impegnano ad una pronta sostituzione, mediante nuovo personale universitario.
6. Le cessazioni di docenti universitari convenzionati saranno valutate congiuntamente dalle Parti, ai fini della relativa copertura economica. L'intervento dell'Ospedale è finalizzato a contribuire ad un equilibrato turn-over del personale universitario.
7. Nel caso in cui l'Università non fosse nelle condizioni di indicare il nominativo del docente in sostituzione, ovvero l'Ospedale non condividesse la proposta dell'Università, al fine di assicurare continuità assistenziale sarà nominato un sostituto ospedaliero a cura dell'Ospedale.

TITOLO III – POLITICHE DEL PERSONALE

Art. 7 – Strutture convenzionate e dotazione organica

1. Tutte le strutture dell'Ospedale sono a disposizione per le attività assistenziali, didattiche, scientifiche e di ricerca.
2. Sono "strutture convenzionate" le strutture complesse e semplici dipartimentali riconosciute in regime di convenzionamento con la Regione Puglia e affidate alla direzione e/o responsabilità di docenti universitari.
3. L'Ospedale garantisce che alle strutture convenzionate, impegnate nella didattica e nella ricerca, siano riconosciuti organici adeguati in conformità agli impegni assunti con il presente Protocollo, alle norme di accreditamento nonché agli standard e requisiti previsti per le Scuole di Specializzazione dalla normativa ministeriale vigente.

Art. 8 – Immissione in servizio

1. L'individuazione dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Ospedale avviene con atto di convenzionamento.
2. A tal fine, l'Università, con riferimento alla programmazione congiunta e dopo aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Protocollo, formula una proposta di convenzionamento indicando i dati anagrafici del personale interessato, il ruolo universitario (professore ordinario, professore associato, ricercatore, altro) nonché l'Unità Operativa presso cui presterà servizio, assicurando la coerenza del settore scientifico-disciplinare di inquadramento,

l'anzianità di servizio, nonché della specializzazione disciplinare posseduta con i requisiti di accreditamento e con l'attività assistenziale dell'Unità Operativa di destinazione. La suddetta richiesta dovrà, altresì, evidenziare l'inquadramento ospedaliero e specificare il trattamento economico corrisposto dall'Università.

3. L'Ospedale valuterà la richiesta e, ove accolta, comunicherà il proprio nulla osta nonché la decorrenza di presa di servizio assistenziale presso la struttura convenzionata, entro 15 giorni dalla ricezione della proposta.
4. Considerando che le proposte vengono presentate all'esito di procedure di reclutamento previste nella programmazione congiunta e previamente comunicate ai sensi del precedente articolo 6, comma 3, tenendo inoltre conto dell'esigenza di garantire l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, il nulla osta al convenzionamento potrà essere negato, con atto motivato dell'Ospedale, solo per ragioni attinenti all'attività assistenziale sanitaria che l'Ospedale deve garantire nel superiore interesse della tutela della salute o ad aspetti riconducibili ai principi di natura etico-religiosa ai quali si ispira l'Ospedale nell'esercizio delle proprie funzioni. In attuazione del principio di leale collaborazione, l'Ospedale consulterà l'Università per la ricerca di una soluzione condivisa, prima di addivenire al diniego del nulla osta.
5. All'atto della immissione in servizio, il docente sottoscrive un contratto individuale, corrispondente a quello del personale ospedaliero cui è equiparato, relativo alla propria attività assistenziale in convenzione, con particolare riferimento alle competenze tecnico professionali, gestionali, manageriali e comportamentali; il docente dovrà altresì fornire espressa e formale approvazione del codice etico dell'Ospedale.
6. Il personale docente a tempo definito può essere convenzionato a condizione che garantisca un impegno assistenziale pari a quello a cui è tenuto il docente a tempo pieno.

Art. 9 – Diritti e doveri nel rapporto di servizio assistenziale

1. Ai professori e ricercatori in regime di convenzionamento si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale e al rapporto con l'Ospedale, lo stesso inquadramento contrattuale applicato agli altri dipendenti dell'Ospedale, fermo restando il loro stato giuridico.
2. I diritti ed i doveri che assume, per la parte assistenziale, il personale docente universitario sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dal contratto collettivo applicato dall'Ospedale, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario.

3. La titolarità e la gestione del rapporto di lavoro restano in capo all'Università, salva l'applicazione, in relazione al rapporto di servizio assistenziale, degli istituti giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. adottato dall'Ospedale per la dirigenza medica e sanitaria.
4. Secondo le disposizioni di legge in vigore, le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. In conseguenza di ciò, non è consentito al personale universitario convenzionato di recedere dall'attività assistenziale, tranne che per ragioni connesse con la normativa universitaria (anno sabbatico, aspettative, ecc.).
5. Eventuali deroghe a tale principio potranno avvenire solo per ragioni di necessità connesse ad imprevedibili esigenze personali o organizzative, previa autorizzazione dell'Ospedale, d'intesa con l'Università.
6. Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto al perseguimento delle finalità che le Parti si prefiggono con il presente Protocollo, ad operare in conformità alla legislazione vigente, nel quadro dei principi sanciti dal Codice di comportamento dei rispettivi Enti, con pieno rispetto degli ordinamenti e delle disposizioni organizzative dell'Ospedale.
7. All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal personale universitario si applicano gli stessi istituti e le medesime procedure relative all'attività assistenziale svolta nella struttura sanitaria dal personale dell'Ospedale.
8. Il personale universitario convenzionato si impegna a rispettare i regolamenti e le procedure in merito al marchio e ai vari segni distintivi che identificano sia l'Ospedale che l'Università (mail, badge, carta intestata, ecc.). Ogni promozione di evento o dichiarazione rivolta ai media o pubblicata sui social media deve essere concordata con l'Ospedale e l'Università.
9. Il personale ospedaliero che presta servizio nelle strutture convenzionate si atterrà ai principi della presente convenzione, considerando il rapporto con l'Università come sinergico agli interessi dell'Ospedale e finalizzato al conseguimento di obiettivi comuni.

Art. 10 – Valutazione di risultato dell'attività assistenziale

1. Il personale universitario operante in convenzione è responsabile dell'attività assistenziale e dei relativi risultati conseguiti. L'attività è sottoposta a verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato e a valutazione finale al termine di ciascun incarico professionale, a cura dell'Ospedale, secondo i medesimi criteri e procedure di valutazione previsti per il personale ospedaliero.

2. L'esito del percorso di valutazione viene comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. In caso di valutazione negativa, l'Ospedale assume le determinazioni previste dalla legge e dal contratto collettivo adottato e concorda con l'Università le conseguenti azioni.
3. La revoca degli incarichi di direzione di struttura conferiti a docenti universitari è adottata dall'Ospedale d'intesa con l'Università.

Art. 11 – Responsabilità disciplinare

1. Le Parti riconoscono il principio generale di distinzione tra valutazione, che attiene al raggiungimento dei risultati, e responsabilità disciplinare, che attiene alla violazione di obblighi di comportamento.
2. Il personale universitario risponde all'Ospedale per l'adempimento dei doveri assistenziali. Spetta pertanto all'Ospedale la potestà disciplinare nei confronti del personale universitario in convenzione, limitatamente alle mancanze relative al rapporto di servizio assistenziale. Si applicano a tal fine le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva previste per la responsabilità disciplinare del personale sanitario e il Regolamento per i procedimenti disciplinari dell'Ospedale.
3. Resta ferma la potestà disciplinare in capo all'Università per tutte le violazioni degli obblighi di comportamento che non siano riconducibili al rapporto di servizio assistenziale.

Art. 12 – Sospensione e revoca delle funzioni assistenziali

1. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio che richiedano un intervento immediato a tutela della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, l'Ospedale, previo parere conforme, da esprimere entro quarantotto ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra Università e Ospedale, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'Ospedale, dandone immediata comunicazione all'Università per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprima nelle quarantotto ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.
2. La misura assunta d'urgenza è soggetta a conferma, nel rispetto del contraddittorio con l'interessato, conformemente alle disposizioni del regolamento disciplinare dell'Ospedale.
3. Nei casi più gravi può essere adottata la misura della revoca del convenzionamento, sentita l'Università, nel rispetto del principio di

proporzionalità e tenuto conto dell'inscindibilità delle attività assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. La misura d'urgenza e la misura definitiva sono immediatamente comunicate all'Università per gli ulteriori provvedimenti di competenza. In particolare, l'Università si attiverà, d'intesa con l'Ospedale, per la sostituzione temporanea o definitiva del docente qualora sia previsto che la posizione rimasta scoperta venga assegnata a un docente universitario.
5. La proposta di sostituzione, temporanea o definitiva, del docente seguirà le modalità di cui all'Art. 8.
6. Qualora le mancanze riscontrate, pur inerenti all'attività di assistenza, appaiano tali da ledere anche la dignità e la credibilità della funzione docente e l'immagine pubblica dell'istituzione universitaria, l'Università valuterà se avviare l'azione disciplinare nei confronti del docente.

Art. 13 – Incarichi

1. Gli incarichi di Direzione di Dipartimento Ospedaliero sono conferiti dall'Ospedale e comunicati all'Università.
2. Relativamente alla durata, oneri, procedure di valutazione e di rinnovo o revoca degli incarichi del personale universitario, sono applicabili le disposizioni di legge, contrattuali e i regolamenti aziendali in essere per il personale ospedaliero.

Art. 14 – Orario di lavoro

1. L'orario settimanale del personale docente universitario convenzionato per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali è globalmente ed inscindibilmente considerato come impegno orario equivalente a quello previsto per il personale ospedaliero. Tale orario include, quindi, sia le attività assistenziali sia tutte le attività connesse ai doveri istituzionali del personale universitario, siano essi didattici, scientifici, organizzativi, che comportano, di necessità, lo svolgimento di propri compiti anche in sedi diverse da quelle dell'Ospedale. Tali doveri sono riconosciuti dall'Ospedale come parte integrante del rapporto convenzionale sancito dal presente Protocollo e coerenti con le finalità della stessa.
2. Per la rilevazione della presenza nelle strutture, nella misura prevista dalla normativa di riferimento per i medici universitari, l'Ospedale chiederà al personale universitario di operare la timbratura con il proprio badge di riconoscimento sia ai fini assicurativi che di sicurezza, sia per la rilevazione dell'orario di lavoro al fine di verificare l'assolvimento del relativo debito orario.

3. Considerata l'unitarietà delle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali, il debito orario assistenziale del personale medico universitario a tempo pieno è previsto dalla normativa di riferimento che, al momento della sottoscrizione del presente accordo, risulta pari ad almeno il sessanta per cento (60%) dell'orario complessivo previsto per il personale ospedaliero.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo potranno comportare l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Ospedale anche in relazione alla revoca delle funzioni assistenziali.

Art. 15 – Trattamento economico

1. L'Ospedale si impegna ad assicurare parità di trattamento economico tra personale universitario convenzionato e personale ospedaliero nei termini delle disposizioni che seguono.
2. L'Ospedale riconosce un trattamento economico aggiuntivo, in termini perequativi rispetto alle retribuzioni erogate dall'Università, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti di pari incarico, nell'ambito degli strumenti previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
3. Verrà altresì riconosciuto il trattamento economico accessorio relativo alla retribuzione di risultato in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, secondo i regolamenti adottati dall'Ospedale. L'indennità di esclusività è riconosciuta a coloro che abbiano optato per l'attività professionale intramoenia.
4. L'Ospedale si impegna a versare all'Università, sulla base dei conteggi effettuati e previa rendicontazione, la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità dovuti nel mese di riferimento entro il giorno 5 di ogni mese.

Art. 16 – Attività libero-professionale intramoenia

1. L'Ospedale garantisce al personale universitario convenzionato l'esercizio della libera professione intramuraria nelle proprie strutture, secondo il regolamento adottato.
2. L'Ospedale, dedotta la quota di propria spettanza, verserà all'Università gli introiti derivanti dall'attività libero-professionale dei Docenti Universitari, comprensivi della quota destinata al versamento Irap se dovuto.

Art. 17 – Anagrafica del personale

1. Le Parti si impegnano a concordare modalità relative alla trasmissione periodica di flussi informatici aggiornati riguardanti studenti, tirocinanti, assegnisti di ricerca della Università, Dottorandi e Specializzandi che accederanno all'Ospedale. Tale flusso, indispensabile ai fini della sicurezza nell'ambito del luogo di lavoro, dovrà contenere sia i dati anagrafici che il codice fiscale.

Art. 18 – Utilizzo di servizi da parte di personale universitario

1. Il personale dell'Università che ha la propria sede di lavoro nell'Ospedale è ammesso alla fruizione dei servizi già in uso per il personale ospedaliero secondo i regolamenti dell'Ospedale.
2. A tutto il personale universitario, nonché agli studenti, ai tirocinanti, ai Dottorandi, agli assegnisti di ricerca della Università, nonché agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dalla Università, sarà fornito - a cura dell'Università e d'intesa con l'Ospedale - apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 19 – Spazi, Attrezzature Universitarie e dell'Ospedale

1. Per garantire all'Università lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Ospedale si impegna a predisporre un'analisi condivisa con l'Università sull'utilizzo di spazi adeguati per le esigenze didattiche, mentre per l'attività di ricerca scientifica sarà possibile prevedere la costituzione di strutture dedicate alla ricerca aperti alla collaborazione del personale ospedaliero, ed utilizzati anche dalle Unità Operative a direzione ospedaliera e dai Laboratori di ricerca.
2. Gli spazi verranno identificati dall'Ospedale in accordo con l'Università, sentiti i Responsabili dei Progetti di ricerca, i Direttori delle UU.OO. interessate, la Direzione Sanitaria Ospedaliera, in relazione alle esigenze della ricerca e all'assetto organizzativo della struttura ospedaliera.
3. Tutti gli spazi, le utenze, gli arredi, le attrezzature didattiche e scientifiche e i relativi materiali e dispositivi medici di consumo, nonché le attività di tirocini e tutoraggio e quant'altro si rendesse necessario allo svolgimento dell'attività didattica e professionalizzante presso le sedi messe a disposizione dall'Ospedale, relativamente agli Anni Accademici dal Terzo al Sesto anno inclusi, saranno interamente a cura e spese dell'Ospedale.

Art. 20 – Biblioteca scientifica

1. L'Ospedale e l'Università si impegnano a definire, con separato accordo, la gestione della Biblioteca scientifica dell'Ospedale e la fruizione della medesima da parte del personale universitario, dei medici in formazione specialistica, dei dottorandi, degli studenti e delle figure a questi assimilabili, alle stesse condizioni previste per il personale ospedaliero.
2. Tale accordo disciplinerà le modalità di accesso alle banche digitali dell'Università da parte del personale ospedaliero impegnato in attività didattiche.

TITOLO IV– ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Art. 21 – Oneri gestionali delle attività assistenziali

1. Tutti gli oneri connessi alla gestione dell'attività assistenziale sono assunti a proprio carico dall'Ospedale.

Art. 22 – Responsabilità delle strutture convenzionate

1. La responsabilità clinica ed organizzativa interna delle strutture convenzionate compete ai docenti universitari convenzionati preposti alla direzione delle stesse e deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni organizzative emanate dall'Ospedale, fermo restando il soddisfacimento delle esigenze didattiche, di ricerca ed assistenziali delle Parti.

TITOLO V – ATTIVITÀ DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE CLINICA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 23 – Ricerca Scientifica

1. Le Parti convengono sulla irrinunciabilità, per un moderno centro di assistenza, di ricerca e di formazione in campo sanitario, di un impegno istituzionale congiunto nella ricerca, anche in riferimento alle ricadute che essa ha sulla qualità assistenziale e sulla formazione sia degli studenti sia dei suoi operatori.
2. In tal senso, l'Ospedale e l'Università si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.
3. I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l'Ospedale dal personale universitario che presta servizio presso le UU.OO. convenzionate e da

personale universitario docente avente solo compiti didattici e di ricerca, saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie.

4. Potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero, che saranno regolamentati con apposito accordo.
5. Le Parti si impegnano ad indicare entrambi gli Enti nella pubblicazione di tutte le ricerche svolte.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'Art.24 in materia di sperimentazioni cliniche, la partecipazione a bandi di ricerca e le richieste di finanziamento per progetti di ricerca da svolgere in collaborazione, che vedano come proponente e/o responsabile scientifico un docente o ricercatore dell'Università, saranno disciplinati come segue:
 - a. se l'Università è Ente eleggibile per il finanziamento, ad eccezione della ricerca avente ad oggetto studi clinici per la cui disciplina si rimanda al successivo Art.24, il progetto sarà presentato e gestito dalla stessa Università, che prevederà la partecipazione dell'Ospedale come Ente partner, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;
 - b. se l'Ospedale è Ente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito dallo stesso che prevederà la partecipazione dell'Università come Ente partner, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;
 - c. se entrambi gli Enti (Università e Ospedale) sono eleggibili per il finanziamento, salvo specifiche indicazioni del bando nel definirne il ruolo di capofila o partner, il progetto sarà presentato e gestito dall'Ente che riveste il ruolo di *principal investigator*.
7. Si stabilisce di condividere a priori le scelte relative ad investimenti futuri per attrezzature all'avanguardia, di significativo valore economico, funzionali all'attività di ricerca.
8. Le Parti valuteranno con un successivo accordo la disciplina delle tematiche annesse e connesse alla ricerca scientifica, sia quelle relative al personale, sia quelle inerenti alla condivisione ed accesso alla strumentazione scientifica.

Art. 24 – Sperimentazione clinica

1. Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico–assistenziale.
2. La conduzione di studi di tipo sperimentale ed i relativi finanziamenti (sponsorizzati sia da Enti pubblici che privati), caratterizzati dalla somministrazione di un trattamento e dalla valutazione dei suoi effetti, come anche di studi prospettici tesi alla valutazione clinica di nuove tecnologie, compete all'Ospedale, nel rispetto della normativa in materia. Il docente universitario convenzionato è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Ricerca dell'Università.

Art. 25 – Proprietà intellettuale

1. Qualora dall'attività clinica/assistenziale e di ricerca scientifica svolta presso l'Ospedale dal personale universitario, nonché da soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, specializzandi, assegnisti di ricerca, collaboratori, studenti, borsisti, dottorandi) derivino diritti di proprietà intellettuale suscettibili di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, si applicherà il principio della proprietà comune delle Parti, nel rispetto del contributo fornito da ciascuna Parte.
2. Ai fini della gestione delle tematiche riguardanti la tutela e la valorizzazione dei risultati tutelabili, eventualmente scaturiti da ricerche scientifiche e attività cliniche/assistenziali congiunte tra i due Enti, le Parti rinviano a specifico regolamento per la gestione della proprietà intellettuale da predisporre congiuntamente.

TITOLO VI – STUDENTI E MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 26 – Accesso ed attività dei discenti

1. Agli studenti dei corsi di laurea dell'area medica, agli specializzandi di cui alle Scuole di Specializzazione che saranno attivate, ai tirocinanti, ai dottorandi, agli assegnisti alla ricerca della Università afferenti all'Ospedale, nonché agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dalla Università, vengono consentiti l'accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca anche in tutte le strutture assistenziali

dell'Ospedale, comprese quelle ambulatoriali ad esso afferenti, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti ed in assenza di esplicito diniego del responsabile della struttura.

2. In applicazione alla normativa vigente, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presenti presso l'Ospedale frequenteranno il suddetto Ente a rotazione, secondo i piani didattici approvati dalle rispettive Strutture didattiche di riferimento.
3. I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi a cura dell'Università, fatta salva per i medici in formazione specialistica.
4. La disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica sarà definita di comune accordo tra le parti con apposita convenzione, allorquando dovessero essere autorizzati presso l'Università corsi di formazione specialistica.

Art. 27 – Altre presenze autorizzate

1. I responsabili delle strutture a direzione universitaria sono responsabili che nelle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (ivi comprese le attività ambulatoriali e di laboratorio) siano presenti ed attivi solo soggetti previsti dalla presente Protocollo e con le modalità dallo stesso disciplinate.
2. Ove si rendesse necessaria - ai soli fini didattici o di ricerca - la presenza ed attività presso la struttura ospedaliera di persone non appartenenti né alla Università né all'Ospedale, il responsabile della struttura interessata sarà tenuto a chiedere l'autorizzazione preventiva dell'Ospedale, previa verifica del possesso di idonea copertura assicurativa fornita dall'Università o da terzi.

Art. 28 – Disciplina dell'attività dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca

1. I dottorandi di ricerca e gli assegnisti di ricerca sono autorizzati dall'Ospedale ad utilizzare le proprie strutture ed i propri laboratori e potranno essere autorizzati a svolgere attività clinica limitatamente a quanto riferibile ai progetti di ricerca che li vedono direttamente coinvolti, conformemente agli specifici compiti loro attribuiti dai direttori e dai responsabili delle strutture ospedaliere in cui svolgono la loro attività. La copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e infortuni è a carico dell'Università.

TITOLO VII – APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO

Art. 29 – Attività didattica del personale ospedaliero

1. Il personale medico e sanitario ospedaliero in servizio presso le strutture convenzionate collabora alle attività dei tirocini professionalizzanti, su indicazione del Direttore responsabile della struttura medesima e nel rispetto delle indicazioni della Direzione Sanitaria, a cura e spese dell’Ospedale.
2. L’Ospedale conviene sul fatto che le strutture non convenzionate saranno utilizzate, con l’accordo del Direttore delle strutture coinvolte, per attività di tirocinio professionalizzante previste del Corso di Studi. Il personale ospedaliero in servizio presso l’Ospedale collabora a tali attività, a cura e spese dell’Ospedale.
3. Al personale ospedaliero cui è attribuito, in accordo con l’Ospedale e con il Direttore della struttura di riferimento, un insegnamento curriculare è conferita la qualifica di "professore a contratto”.

TITOLO VIII – FORMAZIONE

Art. 30 – Formazione

1. Le Parti riconoscono l’importanza della Formazione Continua dei Medici e degli Operatori Sanitari e si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua.
2. Le Parti si impegnano a valutare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.

TITOLO IX – RAPPORTI ECONOMICI E ASSICURATIVI

Art. 31 - Rapporti economici e oneri finanziari

1. Le Parti concordano che i proventi derivanti dall’iscrizione degli studenti al Corso di laurea (es: rette) sono acquisiti a favore dell’Università e che le integrazioni tariffarie relative alle aree clinicizzate, come anche ogni altro provento derivante dall’attività assistenziale, sono acquisite a favore dell’Ospedale. I costi relativi agli oggetti indicati sono anch’essi a carico di ciascuna delle Parti, secondo la rispettiva competenza. Del pari, i costi legati alle attività didattiche, non di ambito clinico, saranno sostenuti dall’Università, ed i costi relativi ai docenti di ambito clinico saranno ripartiti tra le Parti secondo quanto definito dal Piano Strategico e Finanziario, mentre tutti i costi delle attività didattiche e scientifiche di ambito

clinico, nonché i relativi costi, così come previsti dall'art. 19 comma 3 della presente Convenzione, saranno interamente a cura e spese dell'Ospedale.

Art. 32 – Copertura assicurativa a carico dell'Ospedale

1. Per l'attività assistenziale svolta dal personale universitario convenzionato l'Ospedale si assume tutti gli oneri connessi per la copertura assicurativa, anche attraverso forme di autoassicurazione (in conformità con quanto previsto dalle norme), per responsabilità civile professionale verso terzi, e contro gli infortuni con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il personale ospedaliero dipendente. In caso di infortunio l'Ospedale provvede anche a darne comunicazione all'Università.
2. L'Ospedale garantisce al personale universitario convenzionato analogo trattamento per l'attività di difesa in eventuali giudizi civili o penali connessi all'esercizio dell'attività assistenziale secondo le previsioni di legge e contrattuali.
3. Il personale universitario provvede alla copertura assicurativa per colpa grave ed è soggetto all'azione di responsabilità amministrativa esercitabile da parte dell'Ospedale.

Art. 33 – Copertura assicurativa a carico dell'Università

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro malattie e infortuni occorsi durante il servizio al personale universitario, agli studenti, ai tirocinanti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, fatto salvo i casi in cui l'onere è a carico dall'Ospedale ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.
2. L'Università provvede direttamente ed autonomamente ad assicurare contro il furto e l'incendio e per la responsabilità civile le attrezzature di sua proprietà impiegate nei settori convenzionati e destinate esclusivamente a programmi di didattica e di ricerca.

Art. 34 – Prevenzione, Protezione e Sorveglianza

1. L'Università è individuata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. del 9.4.2008 n. 81 quale "Datore di lavoro".
2. L'Ospedale, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D.Lgs., assicura al personale universitario convenzionato, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Ospedale, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e

tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008) e la formazione in materia di salute e sicurezza (art.37 D.Lgs.81/08).

3. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Ospedale.
4. Qualora il personale dell'Università, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura nella quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere espletata solo previo coordinamento tra gli RSPP, tendente alla valutazione del nuovo rischio e delle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da adottare.

TITOLO X – NORME FINALI

Art. 35 – Trattamento dati personali

1. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il presente Protocollo in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, e al Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali. Quanto ai rapporti con gli interessati ciascuna parte, per i dati di competenza, richiama la propria informativa consultabile sul sito internet istituzionale.

Art. 36 – Modifiche all'Accordo

1. Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo d'Intesa dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambi.
2. Le Parti si riservano di rivedere il presente Protocollo in qualsiasi momento nella eventualità in cui si renda necessaria e/o opportuna una diversa e/o migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti.

Art. 37 - Responsabilità

1. Le Parti saranno direttamente responsabili per quanto di propria competenza e dovranno comportarsi nei rapporti con l'altra e con i terzi nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Art. 38 - Durata ed esclusiva

1. Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 50 (cinquanta) anni solari successivi alla data di sottoscrizione e le Parti si impegnano, per tutta la sua durata, alla reciproca esclusiva quanto alle attività oggetto del Protocollo medesimo.

Art. 39 – Dichiarazione ex D. Lgs. 231/2001

1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza dell'adozione ed attuazione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" elaborato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e di un codice Etico (di seguito, il "Modello"), i cui principi sono condivisi pienamente e senza eccezione alcuna dalle Parti.
2. Le parti si obbligano a non porre in essere – e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione dei propri Modelli e, più in generale, la commissione, anche tentata, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.
3. Resta inteso che l'inosservanza di una Parte dei precetti di cui al D. Lgs. 231/01, del Modello o del Codice Etico sarà considerato dall'altra Parte un inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e sarà considerato motivo di risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.

Art. 40 - Controversie


1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto sono rimesse in via esclusiva al Foro di Bari.
2. Le parti, comunque, si impegnano a fare il possibile per dirimere le questioni in modo amichevole, ricorrendo all'azione giudiziaria solo in casi estremi.

Art. 41 – Recesso

1. E' data facoltà alle Parti di recedere dalla presente Convenzione non prima di 24 anni a far data dall'accreditamento Ministeriale del Corso di Laurea, in considerazione dell'importante programma di investimenti previsto per l'avvio del nuovo corso di laurea. In caso di recesso, dopo il termine del ventiquattresimo anno, dovrà essere garantito agli studenti già iscritti al momento del recesso di completare il percorso formativo, anche per la parte di tirocinio curriculare e di tirocinio valido ai fini dell'abilitazione professionale.

Letto, confermato e sottoscritto in quattro originali.

Casamassima, 12 Gennaio 2021

Università LUM
“Giuseppe Degennaro”
Il Presidente CDA
Prof. Emanuele Degennaro


**Ente Ecclesiastico Ospedale Generale
Regionale “F. Miulli”**
Il Legale Rappresentante
✠ Giovanni Arc. Ricchiuti
